

391463

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
N. 543
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
ex Girelli Pompeo

Prot. N. 6146

Brindisi, 30 NOV. 1973

-AL SIG. GIRELLI M. ADELAIDE
Via Tito Livio 17 - Lette 13 - A/5
B R I N D I S I

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione semplice.-

In accoglimento della Sma istanza, comunico che Le è stata concessa l'intestazione dell'alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istituto, sito alla via Tito Livio 17 letto 13 scala A interno 5 .-

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, via Casimiro, 17, per la stipula del relativo contratto.-

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello allegato bollettino di c/c postale, il versamento della somma di £. 35.816== come appresso dovuto:

- a) - mensilità di fitto e servizi dal 1/12/1973 al 31/12/1973
£. 9.272
- b) - canone consumo acqua normale e fogna
£. 800
- c) - contributo nelle spese di illuminazione delle scale
£. 200

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO.....£. 10.272

- d) - deposito cauzionale (pari a 2 mensilità fitto).. " 20.544
- e) - deposito spese contrattuali..... " 5000
- TOTALE..... " 35.816

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvisoria e come tale suscettibile di aumento e di diminuzione in rapporto all'effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo.-

Non presentandosi entro il 20/12/1973, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 7123

Brindisi, li

7.8.961

AL SIG. Giulio Tancredi

Lotto 130 Scala A Int. 5

Via Tito Livio

Brindisi

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.371 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 5.20 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 7.994 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	£. <u>1.371</u> vano per vani <u>5.20</u>	£. <u>7.130</u>
b- Canone consumo acqua normale.....		£. <u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale.....		£. <u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....		£. <u>214</u>
		<u>7.994</u>

TOTALE LIRE

=====

Di quanto innanzi si dà comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

PA/MI/ta.

MODULARIO
F. - Tasse

Normale 140 Boll. Uff. 1915

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. GIRELLI POMPEO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 6

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. A/5 del 13° lotto
di Case popolari nel Comune di Brindisi

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 4130 mensili anticipate 116800
Reddito catastale esclusa la rivalutazione 2.1500

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 agosto 1963

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 116800

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
di 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 75 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti e (3) ed il

Sig. GIRELLI Pompeo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 8 19 60.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5 del 13° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 8 1960 al 10 8 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 6.552 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 e 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 8 27 Agosto 19 60.

I DENUNZIANTE

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 26 AGO. 1960 19 al N. 1182

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1.100.000

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 312

Ufficio Inquilinato

Brindisi, li 18 GEN. 1974

-AL SIG. Girelli Maria Adelaide
Via P. To Liso - lotto 13 - A/5
BRINDISI

OGGETTO: Invio contratto di locazione.-

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto.-

Distinti saluti.-

IL DIRETTORE GENERALE FF.
(Dott. Antonio LONGO)

Brindisi, 11

-ALL'UFFICIO RAGIONERIA

-ALLA SEZIONE CONTABILITA' FITTI

SEDE

OGGETTO: Deposito cauzionale.-

Si prega volere provvedere al rimborso
del deposito cauzionale di L. 21.711 *
versato dal Sig. Gianni Pavesi - Lotto 13-A/5
Via Vito Lupo - Brindisi -

Tale somma dovrà essere versata, a no-
me dell'interessato ed a mezzo dell'allegato
bolletino di c/c., per fitti arretrati. in
conto fitti - Scheda u. 543

SC/mo.-

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo
VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.
dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il
Sig. GIRELLI Pompeo
..... convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10-8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

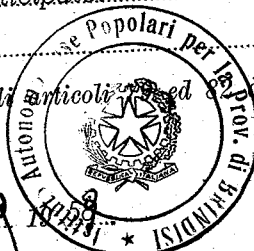
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5 del 13° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - Via T. Livio

Durata della locazione: dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 6.552 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 73 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 20 AGO. 1959



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

Registrata la presente denuncia, addì 21 AGO. 1959

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE
IL V. DIRETTORE
(Giovanni Galasso)

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

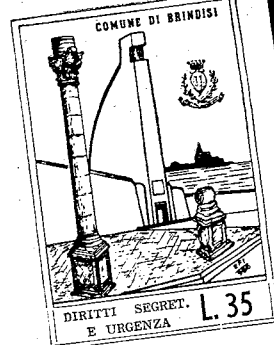
Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

COMUNE DI BRINDISI

IL SINDACO
VISTI GLI ATTI D'UFFICIO



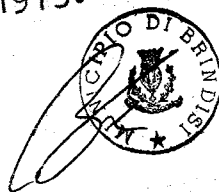
CERTIFICA
che il Sig. GIRELLI Maria nato a Brindisi
il 11.5.1949, residente in questo Comune, ha ef-

fettuato le seguenti vicende domiciliari:

il 13.5.1949 in Via Vitt.Veneto, 14
il Cens.1951 in Via Vitt.Veneto, 18/T
il 10.2.1958 in Via Tito Livio II/5
il 15.10.1961 in Via Tito Livio, 17/A/R/1 Cens.61
il 24.1.1962 in Via Piazza Apulia, 5/4
il 10.8.1972 in Via Via Tito Livio, 6
il ===== in Via =====
il ===== in Via ===== *

Si rilascia a richiesta di parte, ed in carta libera,
~~per gli usi consentiti.~~ - per gli usi consentiti.-

Brindisi, 20.6.1973.-



IL CAPO SEZIONE
Ufficiale Stato Civile-Anagrafe delegato
(Cosimo Mega)

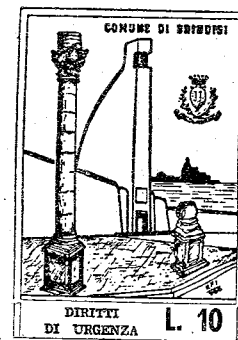
Nº 1497



COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

CERTIFICATO DI MORTE



Il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brindisi.

Esaminati i Registri di MORTE che si trovano in questo Archivio Comunale

CERTIFICA

che nel giorno 26-10-1973 del mese ottobre dell'anno 1973

è morta in BRINDISI - COMMENDA

Prasut Olga

che era nata in Bari

il 6-6-1890

giusto il corrispondente atto inscritto al numero d'ordine h2

parte I

Rilascia in carta libera
legale per uso ufficiale

Brindisi, 27-10-1973

L'IMPIEGATO ESTENSORE



UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
(Cons. Com. Cav. Gaetano Ermita)



IL CAPO RIPARTIZIONE
Ufficiale Stato Civile e Anagrafe delegato

Atto

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

PRETURA DI BRINDISI

Atto di Notorietà

L'anno 1956 il giorno Due del mese di Ottobre
nella Cancelleria della Pretura di Brindisi.

Innanzi al sottoscritto Cancelliere Capo, all'uopo delegato, è
comparso: GIRELLI POMPEO fu Luigi - Pensionato
il quale chiede raccogliersi attestato giudiziale di notorietà circa
i fatti che saranno appresso specificati; presenti all'uopo i se-
guenti testimoni:

- 1°) Ignazzi Teodoro fu Donato - Impiegato - nato il
29/8/1927;
- 2°) Sciavales Giuseppe fu Augusto - Impiegato - nato il
30/1/1924;
- 3°) Zingarelli Gaetano di Teodoro - Impiegato - nato
il 4/10/1924;
- 4°) Africa Teodoro fu Cosimo - Impiegato - nato il
6/8/1927

testi idonei, non interessati nell'atto, i quali, ammoniti a norma
di legge e data loro lettura della formula « *consapevoli delle res-
ponsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini*
giurate di dire tutta la verità null'altro che la verità »; ripetono le
parole: « LO GIURO ».

Quindi, opportunamente interrogati, hanno concordemente
reso la seguente dichiarazione:

E' a nostra personale conoscenza ed è anche pubblico e no-
torio che Girelli Carlo di Pompeo unitamente alla moglie

e figlia coabitano col padre Girelli Pompeo in

Brindisi alla Via Vittorio Veneto, 18



PRETURA BRINDISI

vy. Girelli

N. 8197 Boll. Prov.

Bollo	L.	-
Copia	,	40
Autentica	,	-
Urgenza	,	20
Legalizzazione	,	
Buole e fasc.	,	35
Totale L.		95

4. OCT 1956

CANCELLIERE

Fatto, letto e sottoscritto.

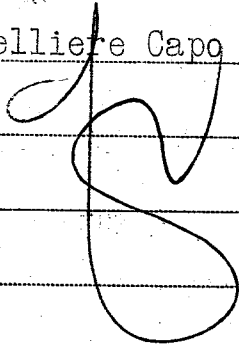
Firmati Girelli Pompeo - Scivales Giuseppe - Ignazi
Teodoro - Gaetano Zingarelli - Africa Teodoro.

In Cancelliere Capo F/to Calvosa

Copia conforme all'originale rilasciata a richiesta
di Girelli Pompeo.

Brindisi 3 ottobre 1956.

Il Cancelliere Capo



ELENCO DOCUMENTI

1°-Stati di famiglia regolarmente vistati dall'Ufficio II.DD.

2°-CERTificato di residenza

3°-Certificato del Casellario Giudiziario

4°-Sfratto

5°-Notifica della Pretura di Brindisi

6°-Dichiarazione di abitare da oltre due anni nell'appartamento
attualmente occupato.

7°-Assegno di L. 1.000

Brindisi li 5/10/1956

fine di esempio

ex Girelli Pampao
n. 543

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 6176

Brindisi 30 NOV. 1973

Ufficio Inquilinato

-AL SIG. Girelli M. Adelaide
Via R. Lirio 14 - lotto 13-A/5
BRINDISI

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione semplice.-

In accoglimento della Sua istanza, comunico che dalla Commissione Legge 655 Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istituto, sito in via R. Lirio Lot-
to 13 scala A interno 5.-

Detto alloggio è composto di vani utili / oltre gli accessori equivalenti a vani legali /.-

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, via Casimiro n.17, per la stipula del relativo contratto.-

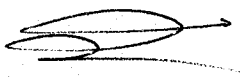
Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'allegato bollettino di c/c postale, il versamento della somma di £. come appresso dovuto:

a)- mensilità di fitto e servizi dal <u>1/12/73</u> al <u>31/12/73</u>	
£. <u>/</u> vano x vani <u>/</u>	£. <u>9.272</u>
b)- canone consumo acqua normale e fogn."	<u>800</u>
c)- contributo nelle spese di illuminazione delle scale....."	<u>200</u>
d)- imposta registraz.ecc. (il 4% su a)..."	<u> </u>
TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO.....£.	<u>10.272</u>
e)- Deposito cauzionale (pari a 2 mensilità di fitto)"	<u>20.544</u>
f)- Deposito spese contrattuali....."	<u>5.000=</u>
TOTALE.....£.	<u>35.816</u>
	=====

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvisorio e come tale suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto all'effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo, mentre il deposito spese contrattuali dovrà essere integrato ogni anno, entro la prima decade del mese di gennaio, dell'importo corrispondente alle spese a sostenersi per il rinnovo fiscale del contratto di locazione.-

Si avverte che, in virtù dell'art.12 commi 4° e 5° della Legge 23/5/1964, n.655, l'alloggio dovrà essere stabilmente occupato ed abitato a pena di decadenza entro il 30/11, salvo quant'altro disposto in detto articolo e commi.-

Non presentandosi entro il 30/11, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.-



IL PRESIDENTE
(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore del Mandamento di Brindisi, Dr. Mario Con-
solazio, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella ca^usa civile passata in decisione all'udienza
del 17.2.1956 e vertente

T R A

GIANNONE GIUSEPPINA; attrice; dom. e res. in Brindisi,
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Zito con
proc^ura speciale in calce all'originale dell'atto di
citazione.

E'

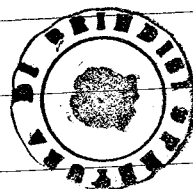
GIRELLI POMPEO; conven^uto residente in Brindisi, rap-
presentato e difeso dall'avv. Santoro Teodosio con
delega a margine dell'atto di citazione notificato.

NONCHE'

MAGGI FELICE; conven^uto, res. in Brindisi, rappresen-
tato e difeso dall'avv. Gabriele Marzano con delega
in calce allo atto di citazione notificato.

Concl^usioni per l'att^urice: "Piaccia pertanto all'Ill^u/mo
Giudicante, disattesa e reietta le contrarie ecce-
zioni e difese così provvedere:

1°) Dichiarare cessato per Maggi Felice e Girelli
Pompeo il diritto al beneficio della proroga legale
per gli appartamenti da questi occupati per interve-



PRETORIA BRINDISI

Avv.

N.

Bollo

Copia

Autentica

Urgenza

Legalizzazione

noto e fasc.

Totale L.

24 SET 1956

IL CONCESSIONARIO

nuto stato di urgente necessità dell'attrice;

2°) Condannarsi conseguentemente Girelli Pompeo al pronto ed immediato rilascio dell'appartamento in Brindisi alla via Vittorio Veneto n°16, composto di due vani ed accessori al pianterreno;

3°) Condannarsi Maggi Felice al pronto ed immediato pagamento dell'abitazione in Brindisi alla via Vittorio Veneto, n°14, composto di tre vani ed accessori al primo piano;

4°) Condannarsi essi convenuti al pagamento delle spese ed onorari di lite;

5°) Munire la emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione".

Conclusioni per i convenuti:

"Si chiede il rigetto della domanda e la condanna dell'attrice al pagamento delle spese ed onorari di lite".

F A T T O

Con atto di citazione notificato il 15.2.1955, Giannone Giuseppina, prietaria di un immobile sito in Brindisi alla via Vittorio Veneto 16 condotto in locazione da Girelli Pompeo in virtù di contratto verbale denunziato all'ufficio del registro di Brindisi il 1.2.1955 e registrato al n°2058 atti privati, esponeva che alcuni anni or sono su fratello Francesco, del quale é ospite insieme al marito ed alle



figlie, ebbe la disponibilità di una casa rurale sita in un fondo del Dr. Antonio Monticelli da lui condotta a mezzadria; che scaduto il contratto di mezzadria il proprietario del fondo promise a Giannone Francesco, fratello di essa istante di continuare a possedere la casetta colonica a titolo di locazione e consentì altresì che della stessa avesse la materiale detenzione la famiglia di essa attrice, che, avendo Giannone Francesco omesso di corrispondere il pagamento della pigione, gli eredi Monticelli, dopo aver rifiutato il pagamento dei fusti arretrati offerto dall'attrice, avevano intimato lo sfratto per morosità ed avevano iniziato l'azione esecutiva contro essa attrice tanto che lo sfratto era già fissato per il 15.4.1955. Tanto premesso ed assunto di aver urgente ed improrogabile necessità di disporre dello immobile per destinarlo ad abitazione sua e della famiglia, preavvertiva il Girellà che, entro quattro mesi, avrebbe dovuto rilasciare l'immobile e nel contempo lo conveniva in giudizio, perché con sentenza munita di clausola, sentisse dichiarare cessata la locazione con la conseguente condanna al rilascio dell'immobile ed alla rifusione delle spese processuali. Con altro atto notificato il 15.2.1955 la stessa Giannone Giuseppina, intimava a Maggi Feli-

ce licenza per finita locazione di un immobile sito in Brindisi alla via Vittorio Veneto 14,, pure di sua proprietà e ~~p~~ndotto in locazione dal Maggi in virtù di contratto verbale denunziato all'Ufficio del registro di Brindisi il 1.2.1955, registrato al n° 2057 atti privati, e nel contempo lo conveniva in giudizio per la convalida dell'intimata licenza. Costituitosi, il Girelli impugnava la domanda attrice contestando che la Giannone avesse necessità di riavere l'immobile da lui condotto, essendo sufficiente a soddisfare la proprie esigenze quello che la dovrà rilasciare al Maggi, non essendo il relativo contratto soggetto al regime vincolistico, oppure l'altro ~~appartenente~~, facente parte dello stesso stabile e che entro breve termine sarebbe stato rilasciato dal locatario Palazzo Antonio. Costituitosi anche il Maggi, lo stesso si opponeva alla convalida dell'intimata licenza dichiarando che la locazione è soggetta al regime vincolistico, essendo sorta nel 1936. Il procuratore dell'attrice, modificava, allora, la domanda nei confronti del maggi chiedendo il rilascio dell'immobile per l'urgente ed improrogabile necessità della proprietaria di destinarlo ad abitazione propria e della propria famiglia. su concorde richiesta dei procuratori delle parti,

veniva in ciascuno dei due giudizi disposta la ispe-
zione giudiziale dei due appartamenti richiesti.
All'udienza del 14.7.1955, eccettiva sull'accordo
delle parti, venivano riuniti i due giudizi per la
evidente connessione aggettiva e avendo i rispetti-
vi procuratori riconosciuto e dichiarato che l'appar-
tamento del Girelli si compone di due vani e cucina
e quello del Maggi di due vani oltre l'ingresso e
la cucina, veniva revocata l'ordinanza che ammetteva
l'ispezione. All'udienza del 21.10.1955, veniva ammes-
sa la prova testimoniale chiesta dall'attrice sulle
circostanze di cui all'atto introduttivo del giudizio.
Espletato il mezzo istruttorio all'udienza di meri-
to del 17.2.1956 la causa passava in decisione sulle
conclusioni delle parti riportate in epigrafe.

DIRITTO

La domanda appare meritevole di accoglimento, sussi-
stendo la urgenza ed improrogabile necessità della
attrice di desti, are i due appartamenti richiesti
ad abitazione propria e della propria famiglia.
Invero la precisa e circostanziata deposizione resa
dal teste, avv. Carlo Monticelli, ha confermato in
pieno che, per fatti del tutto indipendenti dalla sua
valontà la Giannone stà per rimanere, se non é già
rimasta senza casa. La necessità di riavere la dispo-

nibilità dei due appartamenti in via V.Veneto é, quin-
di, q^uanto mai urgente ed improgogabile. Che tale
necessità si estenda ad entrambi gli appartamenti ri-
chiesti é dimostrato dal confronto del n^umero com-
plessivo dei vani con il n^umero dei componenti il
n^ucleo familiare della Giannone. Quattro vani, oltre
un ingresso e gli accessori, non appaiono infatti ec-
cessivi per soddisfare le esigenze del n^ucleo fami-
gliare composto di sette persone, fra le q^uali cinque
figlioli di sesso diverso e di età variante dai 15
ai 26 anni, secondo più le elementari norme del vi-
vere civile.

Né può essere di ostacolo all'accoglimento della do-
manda l'eccezione sollevata dai convenuti secondo la
quale l'attrice disporrebbe di un altro immobile in
Brindisi; in q^uanto é chiaro che si vuol vare riferi-
mento all'altro vano a pianterreno dello stesso fab-
bricato (vedi nota di trascrizione dell'atto di com-
pravendita 22.4.1953 per Notar Forleo). La circostan-
za, anche se vera, non influirebbe minimamente sul-
la decisione essendo fin troppo evidente che la di-
sponibilità dell'unico vano non farebbe veni meno
le necessità di conseguire il materiale possesso
della rimanente parte del fabbricato, con riferimento
alle esigenze della proprietaria e della famiglia.

La domanda va accolta con la condanna dei convenuti al rilascio degli immobili, e, in via solidale alle spese del giudizio sostenute dall'attrice.

Ravvisandosi pericolo nel ritardo in quanto l'attrice potrebbe rimanere priva di alloggio, concede la clausola per la provvisoria esecuzione.

P.Q.M.

Il Pretore, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni respinta, dichiara cessata la proroga legale del contratto di locazione in virtù del quale Girelli Pompeo conduce l'immobile sito in Brindisi alla via V.Veneto 16, nonché del contratto di locazione, in virtù del quale Maggi Felice conduce l'immobile sito in Brindisi alla via Vittorio Veneto 14, stante l'urgente ed improrogabile necessità della proprietaria Giannone Giuseppina di destinare i predetti immobili ad abitazione della famiglia; per l'effetto condanna il Girelli ed il Maggi all'immediato rilascio dell'immobile predetto, libero e sgombrato da persone e cose a disposizione della Giannone, facoltando in difetto l'esecuzione forzata.

Condanna infine il Girelli ed il Maggi in solido, al rimborso delle spese sostenute dall'attrice per il presente giudizio liquidate in lire 27.152 ivi

comprese lire 15.000 per onorario di divesa.

Si esegua nonostante gravame. Dep. il 10.3.56 - Il Cancelliere f° Calvosa.

Così deciso in Brindisi il 10.3.1956 - Il Pretore

f° Mario Consolazio - Registrata a Brindisi il 21

marzo 1956 al n° 1840 mod. 3° vol. 52 - Esatte L. 720-

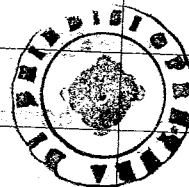
Il Procuratore f° Marini.

Copia conforme all'originale che si rilascia
a richiesta di Girelli Pompeo.

Brindisi, 23.9.1956

Il Cancelliere Capo

(Calvosa)





N. 209
46

Brindisi 30 agosto 1956. A richiesta di Giannone
Giuseppina, domiciliata e residente in Brindisi e,
ove occorre a richiesta dell'avv. Domenico Lito, lo
 sottoscritto A. Uff. Giud. della Pretura di Brindisi
ove risiede, a modifica della citazione da me notifi-
cata il 29 agosto 1956, ho citato a comparire avanti
il Sg. Pretore di Brindisi, il giorno 4 settembre
1956 ore 10 con la prosecuzione, per ivi sentir fissare
il giorno delle sfratte dalle abitazioni da loro
attualmente occupate, i sigg. :

MAGGI Felice - Brindisi Via V. Veneto

GIUSEPPE Pongio - Brindisi Via V. Veneto

Copia due del presente atto da me debitamente sot-
toscritto ho notificato ai predetti moros consegnando
di una per ciascuno a essi

Full

[Handwritten signatures and initials]



COMUNE DI BRINDISI

NUMERO
SEGRETARIA L. 200

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

L'anno millenovecento settantatre addi sette del mese
di Giugno in Brindisi nel Palazzo di Città avanti di me Dott. Franco Stabili
Capo Ripartizione incaricato dal Sindaco ~~(1) Segretario Comunale del Comune~~
è comparso il Sig. Girelli Pompeo
nato a Lecce il 25.11.888
della cui identità personale sono certo.

il quale

ai sensi dell'art. 4 Legge 4 Gennaio 1968, n. 15 previa ammonizione circa le pene stabilite in caso
di mendaci dichiarazioni dell'art. 496 C. P.

mi ha dichiarato

che la nipote Girelli Maria Adelaide in Internò nata a Brindisi il
11.5.949, pur non risultando nello stato di Famiglia di esso dichiarante,
sin dalla nascita abita di fatto con la nonna Olga Pronat in Girelli -
qui deceduta in data 12.5.973 - alla via Tito Livio 6 scala A interno 5.

Si rilascia in carta semplice per uso consentito dalla legge per il quale non è
previsto l'uso del CAPO RIPARTIZIONE

L. DICHIARANTE

Pompeo Girelli

TIMBRO



CAPO RIPARTIZIONE
Ufficiale Stato Civile e Anagrafe delegato
(Dott. Franco Stabili)

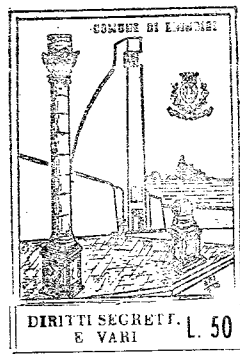
F. Stabili

(1) Segretario Comunale o funzionario competente a ricevere la documentazione.



COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE
SERVIZIO CERTIFICAZIONI



IL SINDACO

UFFICIALE D'ANAGRAFE

CERTIFICA

che in questa anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia:

Cf. INTERNO' Renato

1946

n.a Brindisi 6/5/1946 (n.629 P.I S.A)

egt. Girelli Maria a Brindisi

il 10-8-1972 (n.374 P.II S.A)

residente dalla nascita

4 Via Tito Livio 6

SF.28221

Mg. GIRELLI Maria

1949

n.a Brindisi il 11-5-1949 (n. 715 PISA)

egt. Interno' Renato a Brindisi

Cf. Capo famiglia
Mg. Moglie
Ma. Marito
Fg. Figlio o figlia
Pa. Padre
Ma. Madre
Fr. Fratello
Sr. Sorella
G. Genero
Nu. Nuora
Np. Nipote
Su. Suocero o suocera
Co. Cognato o cognata
Zi. Zio o zia
Cu. Cugino o cugina
No. Nonno o nonna
Afd. Affidato
Aff. Affiliato
Adi. Adottato
Cv. Convivente
Ag. Aggregato

La qualifica di Capo famiglia é attribuita ai soli fini anagrafici (D.P.R. 21 - 1 - 1958 n. 136).
Rilascia in carta libera, da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

27 OTT. 73 4530

Brindisi, li



P. IL SINDACO
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO
Cosimo Cosimo

Cambi. intestazione

All'Istituto Autonomo Case Popolari

Brindisi

Il sottoscritto Girelli Pompeo, intestatario dell'alloggio popolare ubicato in Brindisi alla via Tito Livio, lotto 13° scala A/5, fa presente che, essendo in età avanzata, 85 anni, e privo di assistenza dopo la morte della moglie, di intestare l'alloggio in questione alla nipote Maria Adelaide Girelli che ha sempre vissuto con i nonni in questo appartamento.

Si acclude certificato anagrafico storico di Maria Adelaide Girelli e atto sostitutivo di notorietà.

Anticipatamente ringrazia.

Pompeo Girelli

81

Adelaide

[Signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000(0)000-----

N° 1628
Off. Rag.

Brindisi, li 26 NOV. 1956

AL SIG. *Girelli Pompeo*
Vittorio Veneto n° 18
VIA
BRINDISI

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato cesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via *Via S. Maria* lotto *132* scala *A* interno *5* - *2°*

Detto alloggio è composto di vani utili *3* oltre gli accessori equivalenti a vani legali *5,20* ..-

La invito, pertanto, a presentarsi alla sede di questo Istituto Via Casimiro n.9 per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi", per l'ammontare di £. *29.996* come appresso dovute:

- | | | | |
|--|-------------------|----|--------------------------|
| a) mensilità di fitto e servizi dal | 10 DIC. 1956 | al | 9 GEN. 1957 |
| £. <i>1260</i> vano x vani | <i>5,20</i> | = | £. <i>6552</i> .. |
| b) canone consumo acqua normale | | | " <i>450</i> .. |
| c) contributo nelle spese di illuminazione scale | | | " <i>50</i> .. |
| d) deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) | | | " <i>21747</i> .. |
| e) deposito spese contrattuali | | | " <i>1000</i> .. |
| f) I.G.E. 3% su a) | | | " <i>197</i> .. |
| | | | £. <i>29.996</i> .. |

T o t a l e

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il *5 DIC. 1956* corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'appartamento.

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)



6525620

CASELLARIO GIUDIZIALE

Certificato^(a) PENALEProcura della Repubblica presso il Tribunale di ^(b) LECCEAl nome di ^(c) GIRELLI POMPEO(di o fu) ^(d) = e (di o fu) ^(e) =

nato il 25/11/888 in Lecce

Provincia (o Stato) ^(f) di Leccesulla richiesta di ^(g) esso Girelliper ^(h) uso concorso alloggio.si attesta che in questo Casellario giudiziale risulta: ⁽ⁱ⁾VISTO, per la legalizzazione
della firma del Segretario di
questa Procura Sig.

Lecce, 21.9.956



L. P. SEGRETARIO

G. Carmelo

^(a) Generale, penale o civile.^(b) La Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita della persona alla quale il certificato si riferisce; la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, anche per gli stranieri per i cittadini nati all'estero.
^(c) Cognome e nome della persona alla quale il certificato si riferisce.^(d) Nome del padre. ^(e) Cognome e nome della madre.^(f) Per i nati all'estero.^(g) Cognome e nome del richiedente.^(h) Motivo della richiesta.⁽ⁱ⁾ Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1° la data della decisione; — 2° il magistrato che la pronunziò e la sua sede; — 3° il dispositivo; — 4° (per le decisioni penali di condanna) il titolo del reato, indicando se tentato o se continuato, con le aggravanti, compresa la recidiva, attenuanti e diminuenti, le pene inflitte, la dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato, o di tendenza a delinquere e le misure di sicurezza applicate; — 5° gli articoli di legge applicati; — 6° le pene accessorie che conseguono alla condanna; — 7° la data di esecuzione di pena; — 8° la data di essere assolti o di essere ammessi alla libertà condizionale.

La firma del Segretario di Procura deve essere autografa e accompagnata dal timbro.

La firma del Procuratore deve essere autografa e accompagnata dalla normale tassa di concessione governativa.

I certificati rilasciati con urgenza, e cioè nello stesso giorno della richiesta, sono soggetti alla tassa di bollo di L. 2.

N. B. — Il certificato è rilasciato su domanda al Procuratore della Repubblica competente. Alla domanda deve unirsi il certificato di nascita od altro documento che il Procuratore della Repubblica stesso ritenga equipollente. La domanda ed i documenti sono esenti da tasse di bollo.

A/10
144 | L
Spett/le ISTITUTO AUTONOMO CASE

POPOLARI

BRINDISI

Il sottoscritto Girelli Pompeo, residente in Brindisi alla Via V. Veneto, I8 con la presente si rivolge a codesta Spett/le direzione allo scopo di ottenere l'assegnazione di un appartamento di prossima assegnazione, di cui al bando in data I8-settembre I956:

Fa presente di trovarsi praticamente senza casa, essendo stato sfrattato e, precisa, che quanto prima, comunque non oltre il 20 ottobre, al sottoscritto sarà notificato l'ordine di abbandonare la casa in quanto ha già goduto di oltre un anno di proroghe.

Il sottoscritto, fa inoltre presente di avere a carico n° 3 persone oltre alla famiglia del figlio ammogliato e con una bambina, per un totale di n° 7 persone, per la quale ragione chiede che gli sia assegnato un appartamento a locazione di n° 5 vani.

Alla presente allega i documenti richiesti.

Con la speranza di un benevolo accoglimento distintamente ossequia

Brindisi li 10/10/I956

Girelli Pompeo
Via Vittorio Veneto I8

Brindisi

Visto per il bollo - Esatte L.

CITTA' DI BRINDISI

IL SINDACO

CERTIFICA RISULTARE DAL REGISTRO DI POPOLAZIONE.

è composta come segue:

Eventuali annotazioni

Rilasciata in carta libera per uso

Brincisi,

20 - 9 - 1956

IL SINDACO

L'ASSESSORE ALLO STATO CIVILE - ANAGRA

Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
BRINDISI

SI CERTIFICA

che il Signor **GIRELLI Pompeo**
e la di lui moglie Signora **PRONAT Olga**
non sono iscritti nei ruoli della imposta fabbricati,
né in quelli delle imposte dirette per redditi imponi-
bili superiori a £ 150.000.

Si rilascia per uso assegnazione alloggio.

Brindisi 27 settembre

IL COMPILATORE

IL DIRETTORE DI 1^a CLASSE



richiesta n. 1246

2150



N.

Visto per il bollo - Esatte L.

Il Procuratore del Registro

CITTA' DI BRINDISI

IL SINDACO

CERTIFICA RISULTARE DAL REGISTRO DI POPOLAZIONE

che la famiglia di Ginelli Carlo
V. Veneto, 18

è composta come segue:

[illegible]

Eventuali annotazioni

Rilasciata in carta libera per uso

Allag's

Brincisi,

20-9-1956

IL SINDACO

Carlo
Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
BRINDISI

3
SI CERTIFICA

che il ~~Signor~~ **GIRELLI Carlo**
e la di ~~lui~~ *3* ~~moglie~~ **Signora ECORE Graziella**
non sono iscritti nei ruoli della imposta fabbricati,
né in quelli delle imposte dirette per redditi imponi-
bili superiori a **£ 150.000.**

3
Si rilascia per ~~uso~~ **assegnazione alloggi.**

3
Brindisi **21 settembre 1956**

3
IL COMPILATORE

3
IL DIRETTORE DI 1a CLASSE



24
L. mod. 24. n. 1215

£ 150



MUNICIPIO DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

IL SINDACO

Esaminati i registri di anagrafe di questo Comune

CERTIFICA

che Il Sig. Girelli Gampes

~~di~~ e di

nato il 25 - 11 - 1888 nel Comune di Lecce

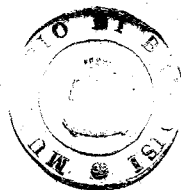
risulta iscritto in questo registro di popolazione dal 14 - 10 - 1938

ed abitante in Via V. Veneto, 18

Si rilascia in carta libera per uso Alloggio

Brindisi, li 20 - 9 - 1956

IL SINDACO



~~CAPO UFFICIO ANAGRAFE~~

~~Teodoro Carella~~

G. Bauli